REGOLAMENTO (CE) N. 620/2000 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'importazione di frumento (grano) duro e di residui di taluni cereali originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre laborazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco [1], in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Le concessioni all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature e frumento duro originari del Marocco, previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Marocco in vigore dal 1978, sono state messe in applicazione dal regolamento (CE) n. 1722/1999.

(2) A decorrere dal 1º marzo 2000 detto accordo di cooperazione è sostituito dal nuovo accordo euro-mediterraneo [2], che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. In tale data scadono le concessioni istituite dal precedente accordo di cooperazione.

(3) È quindi opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1722/1999, al fine di sopprimere il riferimento ai prodotti d'origine marocchina.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1722/1999 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Il presente regolamento prevede le disposizioni applicabili ai regimi speciali di importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari dell'Algeria e dell'Egitto.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Le aliquote di dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC da 2302 30 10 a 2302 40 90, originari dell'Algeria, ammontano al 40 % degli importi fissati nella tariffa doganale comune, ridotti successivamente di 7,25 EUR per tonnellata.»

3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Gli articoli 2 e 3 si applicano a tutte le importazioni per le quali l'importatore sia in grado di comprovare che l'Algeria e l'Egitto hanno riscosso la tassa all'esportazione in base rispettivamente all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione con l'Algeria e all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione con l'Egitto.»

4) L'articolo 5 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 203 del 3.8.1999, pag. 16.
[2] GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.